

Roma 1° giugno 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 1° giugno 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al fianco trascritte:

1)Reclamo U.S. VENAFRO

avverso decisioni merito gara Venafro/Bitonto del 26.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 183 del 20.5.2005)

RIUNITI i reclami nn.1 e 2, così dispone:

- annulla l'impugnata delibera e per l'effetto applica la sanzione sportiva della perdita della gara a fianco indicata per 0-3 a carico dell'U.S. Bitonto;
- in parziale accoglimento dell'appello dell'U.S. Bitonto annulla la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica a carico della reclamante.

2)Reclamo U.S. BITONTO

avverso decisioni merito gara Venafro / Bitonto del 26.09.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Interregionale – Com. Uff. 183 del 20.05.2005)

3)Reclamo U.S. VENAFRO

avverso la declaratoria d'invalidità del tesseramento del calciatore Opara Paschal in favore della U.S. Bitonto per la stagione sportiva 2004/2005 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D del 13.5.2005)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 29, comma 1 C.G.S., per mancanza di legittimazione della reclamante.

4)Reclamo U.S. BOJANO

avverso decisioni merito posizione di tesseramento del calciatore Opara Paschal (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D del 19.5.2005)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 29, comma 6 C.G.S., per genericità.

5)Reclamo A.S.D. FUTSAL MARIGLIANO

avverso decisioni merito gara Pol. Mecobil/Futsal Marigliano del 30.04.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 99 del 26.5.2005)

RESPINTO

- 6)Reclamo A.S.D. CIAPPAZZI** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33,
avverso decisioni merito gara play-off comma 1 C.G.S..
Ciappazzi / Campofelice del 15.05.2005
(Delibera della Commissione Disciplinare
presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff.
n. 75 del 26.05.2005)
- 7)Reclamo POL. BOSCAIOLI** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33,
avverso decisioni merito gara play-out comma 1 C.G.S..
Sambuca di Sicilia / Boscaioli del 15.05.2005
(Delibera della Commissione Disciplinare
presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff.
n. 75 del 26.05.2005)
- 8)Reclamo calciatore ISCHIA Michele** **RESPINTO**
avverso la anzione della squalifica per n. 2 gare
effettive (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale
Professionisti Serie C – Com. Uff. n.382 del
01.06.2005)
- 9)Reclamo U.S. ALBA DURAZZANO S.AGATA** **RIUNITI** i reclami nn. 9 e 10 e
avverso decisioni merito gara Alba Durazzano **RESPINTI**
S. Agata – Virtus Volla del 22.05.2005
(Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Campania – Com.
Uff. n. 100 del 30.05.2005)
- 10)Reclamo A.S.C. VIRTUS VOLLA**
avverso decisioni merito gara Alba Durazzano
S. Agata – Virtus Volla del 22.05.2005
(Delibera della Commisione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Campania – Com.
Uff. n. 100 del 30.05.2005)